

Contributo annuale di vigilanza a carico degli intermediari e dei periti assicurativi

Gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B, C e D del **Registro Unico (RUI)** sono tenuti al versamento all'ISVAP di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 336 del Codice delle Assicurazioni private.

Gli iscritti nel **Ruolo dei periti assicurativi** sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 337 del Codice delle Assicurazioni private.

Il mancato pagamento del contributo di vigilanza comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute e l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro/Ruolo.

La presente sezione contiene informazioni relative a:

- A. Regime contributivo 2011**
- B. Regime contributivo anni precedenti**
- C. Modalità di pagamento del contributo di vigilanza**
- D. Risposte alle domande più frequenti**
- E. Contatti**

(I testi sottolineati costituiscono un collegamento)

A. Regime contributivo 2011:

- a) Decreto MEF del 27 giugno 2011 (pubblicato nella GURI n. 175 del 29 luglio 2011);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2918 del 29 luglio 2011

B. Regime contributivo anni precedenti:**Anno 2010:**

- a) Decreto MEF dell'8 luglio 2010 (pubblicato nella GURI n. 165 del 17 luglio 2010);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2819 del 19 luglio 2010

Anno 2009:

- a) Decreto MEF del 18 giugno 2009 (pubblicato nella GURI n. 149 del 30 giugno 2009);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2726 del 21 luglio 2009

Anno 2008:

- a) Decreto MEF del 6 giugno 2008 (pubblicato nella GURI n. 146 del 24 giugno 2008)
- b) Provvedimento ISVAP n. 2611 del 2 luglio 2008

Anno 2007:

- a) Decreto MEF del 30 maggio 2007 (pubblicato nella GURI n. 145 del 25 giugno 2007);
- b) Provvedimento ISVAP n. 2531 del 5 luglio 2007

C. **Modalità di pagamento del contributo di vigilanza**

Il contributo si paga con il bollettino precompilato, allegato all'avviso di pagamento spedito all'indirizzo di residenza di ciascun iscritto tenuto al versamento.

In alternativa, si può pagare con carta di credito o con bonifico bancario attraverso il sito della società Itariscossioni s.r.l. incaricata della riscossione per gli anni 2009-2011, www.italriscossioni.it, nella funzione "pagamenti e servizi *on line*". Con il proprio codice fiscale o partita iva si accede nell'area dedicata ai pagamenti; in essa è indicata la misura del contributo dovuto per l'anno corrente e sono resi disponibili gli strumenti di pagamento.

Nel caso di contributi arretrati, deve essere inoltrata una specifica richiesta all'ISVAP – Servizio Contabilità e Amministrazione, Sezione Contabilità e Bilancio tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: contributi@isvap.it, ovvero tramite fax al numero 06-42133212.

D. **Risposte alle domande più frequenti**

1. **Chi è tenuto al pagamento del contributo?**

Sono tenuti al pagamento gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, alla **data di riferimento** prevista dal Provvedimento annuale ISVAP che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale (nel 2008 e nel 2009, gli iscritti alla data del **30 maggio** di ciascun anno).

I soggetti che vengono iscritti dopo la suddetta data di un determinato anno non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza per l'anno in cui è avvenuta l'iscrizione.

I soggetti, invece, che vengono cancellati dopo la suddetta data di un determinato anno sono tenuti al pagamento del contributo riferito all'anno in cui è avvenuta la cancellazione, per l'intero importo.

2. **Qual è il termine di pagamento del contributo?**

Il termine per il pagamento è il 31 luglio di ciascun anno. Decorso 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ISVAP avvia la procedura di cancellazione e di riscossione coatta nei confronti di coloro che risultano ancora inadempienti.

3. **Occorre inviare copia della ricevuta di pagamento?**

Non occorre inviare all'ISVAP copia della contabile di pagamento del contributo; occorre invece avere cura di conservare detta documentazione per eventuali successivi controlli.

4. **Si può avere il rimborso di versamenti contributivi errati?**

Nel caso di erroneo versamento del contributo (per errata iscrizione nelle sezioni A, B, C, D del RUI alla data di riferimento o per altri motivi) la richiesta di rimborso deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: contributi@isvap.it.

Nel caso di richiesta di rimborso per errato doppio versamento del contributo di vigilanza per l'anno corrente, la domanda deve essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica infoisvap@italriscossioni.it.

In entrambi i casi, la richiesta di rimborso deve essere formulata dall'iscritto che ha pagato, fornendo le seguenti informazioni:

- nome iscritto, data e strumento utilizzato per ciascun versamento; per i bonifici indicare anche il CRO (**evitare l'invio di allegati**);
- IBAN e intestazione del conto su cui si desidera l'accredito delle somme.

5. La cancellazione dal RUI o dal Ruolo, fa venir meno l'obbligo di pagamento dei contributi relativi agli anni precedenti la cancellazione?

No. I contributi di vigilanza relativi agli anni precedenti la data di cancellazione restano comunque dovuti.

6. Cosa succede in caso di decesso dell'iscritto?

In caso di decesso dell'intermediario o del perito prima della **data di riferimento** (30 maggio di ciascun anno), il contributo relativo all'anno in cui è avvenuto il decesso non è più dovuto. E' opportuno, in ogni caso, che gli eredi comunichino la data del decesso, trasmettendo copia del certificato di morte. Resta inteso che sono comunque dovuti gli eventuali contributi non versati relativi ad anni precedenti.

7. I contributi sono dovuti in caso di fusione, liquidazione di società iscritte nel Registro degli Intermediari?

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, o di scioglimento e liquidazione di una società di intermediazione con effetto antecedente alla **data di riferimento** (30 maggio di ciascun anno) il contributo relativo all'anno in cui è l'operazione ha effetto non è dovuto, anche in assenza di rituale e tempestiva istanza di cancellazione.

Si ricorda in ogni caso che è opportuno segnalare tempestivamente dette operazioni.

In caso di avvio di procedure di liquidazione volontaria di società iscritte nel RUI, è opportuno chiedere la cancellazione dal Registro della società stessa non appena si avvia detta procedura. Una volta che la società è cancellata dal RUI, il contributo non è più dovuto.

8. La comunicazione all'ISVAP di cessazione del mandato agenziale o di inoperatività, la chiusura della partita iva, la cancellazione dal registro delle imprese è sufficiente per essere cancellati automaticamente dal RUI?

No. Tali comunicazioni non comportano l'automatica cancellazione dal RUI o dal Ruolo dei periti.

9. Cosa fare per essere cancellati dal RUI e dal Ruolo dei periti?

Per essere cancellati dal RUI o dal Ruolo dei periti occorre presentare formale richiesta di cancellazione con l'apposita modulistica prevista rispettivamente dai Regolamenti n. 5/2006 e n. 11/2008 (consultare in proposito la Guida al Registro degli Intermediari e la Guida al Ruolo dei periti, sul sito ISVAP). La cancellazione ha efficacia a partire dalla data di conclusione del relativo procedimento di cancellazione (cfr. Regolamento ISVAP n. 2/2006 concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi).

10. Se un intermediario o perito cessa l'attività per sopraggiunti limiti di età, deve pagare il contributo?

Il contributo è dovuto fino a quando si resta iscritti nel RUI o Ruolo, anche se inoperativi. Se si raggiunge l'età della pensione, deve essere presentata la richiesta di cancellazione dal RUI o dal Ruolo con l'apposita modulistica.

11. Esistono cause di esenzione dal pagamento del contributo di vigilanza?

Solo gli iscritti nella sezione E del RUI non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

12. Cosa fare per reinscrivere nel RUI o nel Ruolo dei periti, dopo essere stati cancellati per omesso pagamento del contributo di vigilanza?

Occorre prima regolarizzare la propria posizione contributiva e quindi presentare la documentazione di reiscrizione nei rispettivi registri. A tal fine è utile scrivere all'indirizzo e-mail: contributi@isvap.it

13. Qual è la data di efficacia di una istanza di iscrizione, cancellazione o altro nel RUI o nel Ruolo dei periti?

In via preliminare si ricorda che il Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 fissa i termini per la conclusione dei procedimenti dell'ISVAP.

Nel caso di istanze di iscrizione, cancellazione, o altro nel RUI o nel Ruolo dei periti, il termine massimo previsto per la conclusione dei relativi procedimenti è di 90 giorni dalla data di ricevimento della Raccomandata AR di invio dell'istanza.

Ne consegue che la data di efficacia di una istanza di iscrizione, cancellazione o altro **non è la data di arrivo all'ISVAP della raccomandata AR ma è la data in cui si conclude il relativo procedimento istruttorio da parte dell'ISVAP** con la definitiva iscrizione, cancellazione o altro dal RUI o dal Ruolo dei periti.

14. Nel caso in cui il responsabile dell'attività di intermediazione di una società agenziale o di brokeraggio sia anche socio della stessa società, il contributo di vigilanza è dovuto da entrambi?

Il contributo è dovuto sia dalle società che dalle persone fisiche responsabili dell'attività di intermediazione delle stesse, iscritte nelle sezioni A e B del RUI; non costituiscono eccezione i legami societari o familiari (la modulistica di iscrizione di società agenziali o di brokeraggio non prevede l'indicazione nominativa dei soci delle stesse, ne consegue che non rileva).

In sostanza, ogni soggetto (persona fisica o giuridica) che ha un numero di iscrizione nelle sezioni A, B, C e D del RUI deve versare un contributo di vigilanza, diverso tenuto conto della casistica prevista dall'apposito provvedimento ISVAP, senza esclusioni.

15. Come si paga la tassa di concessione governativa, dovuta in caso di iscrizione/reiscrizione nel RUI o nel Ruolo?

Si deve utilizzare il **ccp 8003** intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il quesito n. 11 delle FAQ al Regolamento Intermediari.

16. Qual è la procedura per ottenere la restituzione delle tasse periti pagate e non dovute?

1) Se la somma non è stata ancora contabilizzata dalla Tesoreria dello Stato (ordinariamente entro il mese del pagamento), l'istanza di rimborso adeguatamente motivata dovrà essere indirizzata - ai sensi dell'art. 52 delle "Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato"- alla Tesoreria Provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il pagamento, allegando copia della carta di identità, bollettino in originale, estremi del bollettino postale di versamento (data, importo, codice del bollettino), indirizzo e numero di telefono.

2) Nel caso in cui, invece, la somma è stata già contabilizzata, ai sensi dell'art. 68 delle citate "Istruzioni", l'istanza di rimborso dovrà essere indirizzata al "Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la Regolazione del Mercato, Direzione Generale Concorrenza e Consumatori, Ufficio VIII - Servizi Assicurativi, Via Molise 2, 00187 Roma". All'istanza dovrà essere allegata una fotocopia della ricevuta del versamento effettuato e dovranno essere indicati gli estremi per l'accredito, sia IBAN - complessivo -, sia distintamente ABI, CAB, numero conto corrente, denominazione ed indirizzo dell'Istituto di credito.

E. Contatti

Comunicazioni di variazione dei dati anagrafici presenti nel RUI o nel Ruolo dei periti (utilizzando per quest'ultimo la modulistica prescritta) possono essere inviati al seguente numero di fax: 06 42133548.

Informazioni sul pagamento del contributo di vigilanza possono essere richiesti a:
infoisvap@italriscossioni.it, per informazioni sugli strumenti di pagamento, in caso di difficoltà di accesso al sito di Itالرiscossioni;
contributi@isvap.it, per chiarimenti sulle modalità di versamento dei contributi arretrati, per segnalazioni di problemi o in caso di dubbi sull'applicazione della normativa di riferimento.